



REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

DECRETO DEL PRESIDENTE n. 19 del 1° giugno 2021

Oggetto

Approvazione dello schema di convenzione con la Società MUSSO PAOLO s.r.l. a seguito del rinnovo dell'autorizzazione per l'attuazione dell'intervento di coltivazione mineraria e recupero ambientale in località Lanca di Santa Marta nel Comune di La Loggia (TO).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 14, comma 2 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*", che individua le funzioni dei Presidenti degli Enti di gestione delle aree protette piemontesi;

premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 244/A1906A del 10/8/2020, la Regione Piemonte Settore Polizia mineraria, cave e miniere, ha rinnovato l'autorizzazione per la coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in località Santa Marta nel Comune di La Loggia (TO), da parte della Società Musso Paolo S.r.l., ai sensi della L.R. n. 23/2016, nonché ai sensi del D.lgs. 42/2004 art. 146, fino al 28/9/2025, a seguito di procedimento di conferenza dei servizi e parere favorevole dell'ex Ente di gestione delle aree protette del Po torinese, espresso con determinazione dirigenziale n. 103 del 17/7/2020;
- il progetto per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione regionale, non avendo la Società completato il progetto di coltivazione e recupero nell'ambito dei 60 mesi già concessi con la precedente autorizzazione rilasciata con D.D. n. 627 del 29/5/2015 dello stesso Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere, riguarda una proposta progettuale che prevede il completamento dei lavori nell'arco di tredici anni dalla scadenza dell'autorizzazione rilasciata con la medesima determinazione n. 627/2015;
- l'area interessata dalla cava, e dal relativo progetto di riqualificazione ambientale, è situata in area contigua f5 del Parco naturale del Po piemontese, ai sensi della L.R. n. 19/2009, art. 6, comma 2 bis; inoltre l'area di cava è adiacente al sito della Rete Natura 2000, Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1110017 "*Lanca di Santa Marta (confluenza Po - Banna)*";
- il progetto complessivo iniziale, era stato autorizzato ai sensi della allora vigente L.R. 22/11/1978 n. 69, dalla Direzione industria della Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n. 12 del 23/2/1999;
- in data 17/3/1999 era stata stipulata la convenzione, prevista ai sensi dell'art. 3.10 delle Norme di attuazione del Piano d'Area del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, fra l'allora Ente di gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po – tratto

torinese e la Società MUSSO PAOLO S.p.A., per l'attuazione dell'intervento di recupero ambientale in località Lanca di Santa Marta nel comune di La Loggia e, in parte, nel comune di Moncalieri;

- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 50-11756 del 15 febbraio 2004, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 40/1998. era stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale e di incidenza, relativamente all'allora Sito di importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) IT1110017 "*Lanca di Santa Marta e Confluenza Po-Banna*", nonché relativamente all'intero progetto di coltivazione di cava finalizzato al ripristino ambientale e alla costituzione di aree di interesse naturalistico;
- in data 20/5/2014, era stata stipulata una nuova convenzione fra l'allora Ente di gestione delle aree protette del Po torinese e la Società MUSSO PAOLO SpA, a seguito dell'adozione, da parte della Giunta Regionale, della deliberazione n. 9-5315 dell'8/2/2013, con la quale era stato modificato l'art. 5 delle convenzioni-tipo fra Enti di gestione delle aree protette e Società estrattive, prevedendo che "*Qualora il progetto complessivo di coltivazione e di sistemazione finale dell'area non possa essere ultimato, a causa di comprovati e verificati impedimenti, nei termini previsti dal progetto stesso, potranno essere rilasciati rinnovi dell'autorizzazione per il completamento del progetto per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni*";
- con l'entrata in vigore della L.R. 17/11/2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), all'art. 43 comma 7 viene disposto che "*Le prescrizioni attuative e le previsioni progettuali oggetto di convenzione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle cave situate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue, o in zone naturali di salvaguardia di cui alla l.r. 19/2009, restano valide ed efficaci fino al completamento dell'intervento realizzato nella sua globalità.*";
- a seguito dell'entrata in vigore della sopra citata norma di legge, con D.G.R. 8/5/2020, n. 2-1321 (L.L.R.R. 23/2016 e 19/2009. "*Articoli 3.10, comma 2, lett. a 3) e 4.1, comma 5, delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po modifica dello schema di convenzione approvato con DGR n. 61-17087 del 3 marzo 1997 e s.m.i.*), è stato deliberato di sostituire, in conformità all'articolo 43, comma 7 della l.r. 23/2016, il testo del sopra richiamato articolo 5 dello schema di convenzione di cui alla DGR n. 61-17087 del 3 marzo 1997, con il seguente testo: "*art. 5 — Qualora il progetto complessivo di coltivazione e di sistemazione finale dell'area non possa essere ultimato, a causa di comprovati e verificati impedimenti, i termini previsti dal progetto potranno essere prorogati in attuazione dell'articolo 43, comma 7 della l.r. 23/2016. Conseguentemente gli effetti stabiliti dalle convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della l.r. 23/2016 potranno essere prorogati per pari tempo. La presente norma si applica esclusivamente agli interventi che non prevedono modifiche delle prescrizioni attuative e delle previsioni progettuali oggetto di convenzione in corso alla data di entrata in vigore della l.r. 23/2016.*"
- conseguentemente, risulta necessario che la convenzione fra Ente-Parco e Società estrattiva sia adeguata alle sopra citate disposizioni normative, prevedendo che gli effetti della convenzione stessa siano prorogati fino al completamento del progetto, e pertanto, al momento attuale, fino alla scadenza prevista dalla sopra richiamata determinazione dirigenziale n. 244/A1906A del 10/8/2020 del Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte, ossia fino al 28/9/2025, nonché, successivamente, fino alle ulteriori scadenze previste da successivi provvedimenti autorizzativi del competente Settore regionale, nei limiti del rispetto di quanto previsto nel progetto per il quale era stato rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale nonché valutazione di incidenza;
- inoltre, in considerazione del fatto che la precedente convenzione prevedeva già la facoltà, da parte della Società esercente l'attività estrattiva, di non dare corso al previsto riempimento della porzione di lago, posto ad ovest dell'area di cava, limitatamente al volume da riempire con l'impiego di materiali terrosi provenienti dall'esterno dell'attività estrattiva, per il conseguimento

della superficie emersa prevista in progetto, corrispondendo in alternativa, all'Ente-Parco, il controvalore dei predetti oneri, fino alla concorrenza di una superficie emersa nel lago pari a 6.500 m², già quantificati nella precedente convenzione, di comune accordo tra le parti, in € 18.075,99 (Euro diciottomilasettantacinque/99), risulta necessario, con il rinnovo della convenzione, concordare una corresponsione, in favore dell'Ente-Parco, in dodici rate semestrali, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, ciascuna di € 1.506,34, con prima decorrenza 30/6/2021, e fino al 31/12/2026;

considerato che, in data 28/2/2019, con atto del notaio prof. Angelo Chianale, la Società MUSSO PAOLO SpA ha trasformato la propria ragione sociale in Società MUSSO PAOLO s.r.l.;

vista la nota della Società Musso Paolo s.r.l. dell'11/3/2021 (prot. Ente-Parco n. 1364 del 24/3/2021), con la quale era stata inviata una prima bozza preliminare di convenzione;

considerato che, a seguito di modifiche e integrazioni proposte dagli uffici amministrativo e tecnico dell'Ente-Parco, la Società Musso Paolo s.r.l., con nota del 25/5/2021 (prot. Ente-Parco 2317), ha inviato il testo definitivo per l'approvazione da parte degli organi competenti dell'Ente stesso;

visto pertanto lo schema di convenzione, allegato al presente decreto per farne parte integrante;

considerato che il suddetto schema di convenzione, oltre agli elementi di innovazione illustrati nei paragrafi precedenti della presente premessa, riprende e conferma gli altri contenuti già inseriti nelle precedenti convenzioni e la cui validità permane ancora, alla luce dell'ultima autorizzazione regionale, che ha approvato l'aggiornamento del progetto di escavazione e riqualificazione ambientale, e che ha mantenuto gli obiettivi e le previsioni operative già previste nel progetto complessivo, che aveva ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale e valutazione di incidenza, con deliberazione della Giunta Regionale n. 50-11756 del 15 febbraio 2004;

considerato che gli introiti derivanti dalla convenzione in oggetto, dovranno essere prioritariamente destinati ad attività di riqualificazione ambientale nelle aree limitrofe comprese nei siti della Rete Natura 2000 in gestione all'Ente-Parco e in concessione demaniale all'Ente stesso, con particolare riferimento ad attività finalizzate ad assicurare la gestione delle opere realizzate dall'Ente stesso nell'ambito di progetti sostenuti, per la loro attuazione, con il contributo del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte;

ritenuto pertanto opportuno dare seguito all'approvazione della convenzione mediante decreto del Presidente, al fine di consentire la sottoscrizione e quindi il perfezionamento dell'iter amministrativo correlato al rinnovo dell'autorizzazione regionale;

dato atto che ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera d) della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.), il Presidente può adottare i provvedimenti urgenti e indifferibili di competenza del Consiglio, salva ratifica da parte del Consiglio medesimo nella sua prima successiva seduta, da tenersi non oltre sessanta giorni dopo la data di adozione del decreto presidenziale;

dato atto che è stato espresso il parere favorevole del Direttore, dott. Dario Zocco, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

tutto ciò premesso

DECRETA

di approvare, ai sensi dell'art. 3.10 delle Norme di attuazione del Piano d'Area del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, da sottoscrivere fra l'Ente-Parco e la Società Musso Paolo s.r.l., in conseguenza del rinnovo dell'autorizzazione per la coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in località Santa Marta nel comune di La Loggia (TO) rilasciato dalla Regione Piemonte Settore Polizia mineraria, cave e miniere, e finalizzato a dare attuazione e completamento all'intervento, correlato all'attività estrattiva, di recupero ambientale in località Lanca di Santa

Marta nel comune di La Loggia e, in parte, nel comune di Moncalieri;

di dare mandato al Direttore Dario Zocco per la sottoscrizione, in nome e per conto dell'Ente-Parco, della suddetta convenzione;

di dare atto che la convenzione, oltre agli elementi di innovazione illustrati in premessa, riprende e conferma gli altri contenuti già inseriti nelle precedenti convenzioni stipulate tra Ente-Parco e Società estrattiva e la cui validità permane ancora, alla luce dell'ultima autorizzazione regionale, che ha approvato l'aggiornamento del progetto di escavazione e riqualificazione ambientale, e che ha mantenuto gli obiettivi e le previsioni operative già previste nel progetto complessivo, che aveva ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale e valutazione di incidenza, con deliberazione della Giunta Regionale n. 50-11756 del 15 febbraio 2004;

di stabilire che gli introiti derivanti dalla convenzione in oggetto, siano prioritariamente destinati ad attività di riqualificazione ambientale nelle aree limitrofe comprese nei siti della Rete Natura 2000 in gestione all'Ente-Parco e in concessione demaniale all'Ente stesso, con particolare riferimento ad attività finalizzate ad assicurare la gestione delle opere realizzate dall'Ente stesso nell'ambito di progetti sostenuti, per la loro attuazione, con il contributo del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente-Parco;

di adottare il presente provvedimento, vista l'urgenza, con immediata esecutività;

di sottoporre il presente decreto al Consiglio dell'Ente-Parco per la necessaria ratifica, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera d) della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.).

Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente-Parco, sul sito istituzionale www.parcopiemontese.it.

Allegato: Schema di convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto (con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005)

**IL PRESIDENTE
ROBERTO SAINI**

**IL SEGRETARIO
DARIO ZOCCO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il decreto presidenziale n. **19** è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente-Parco, sul sito istituzionale www.parcopopiemontese.it a far data dal **1° giugno 2021**.

IL DIRIGENTE/IL FUNZIONARIO INCARICATO

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

Visto in ordine alla regolarità contabile

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
EUGENIO TIMO**

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

In ordine alla regolarità tecnico-amministrativa si esprime parere favorevole

**IL DIRETTORE
DARIO ZOCCO**

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

Copia conforme all'originale in uso agli atti.

Valenza, _____

IL SEGRETARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE